



COMUNE DI LODI VECCHIO
Provincia di Lodi

SETTORE TECNICO
Ufficio Ambiente ed Ecologia

ORDINANZA SINDACALE N. 3 DEL 22/06/2021

**OGGETTO: ADOZIONE PROVVEDIMENTI DI PREVENZIONE DELLE ALLERGOPATIE
DA AMBROSIA**

Premesso che la pianta Ambrosia:

- è molto diffusa nel comune di Lodi Vecchio così come nel territorio di competenza dell'ASL di Lodi;

Considerato che l'Ambrosia:

- è una pianta infestata annuale che fiorisce tra agosto e settembre producendo grandi quantità di polline;
- cresce di preferenza sui terreni coltivati a cereali una volta effettuato il raccolto, sui terreni incolti, sulle aree verdi abbandonate, sulle aree industriali dismesse, sulle terre smosse dei cantieri (non solo edili ma anche per la costruzione delle grandi opere di viabilità), sulle banchine stradali, sulle rotatorie e spartitraffico, sulle massicciate ferroviarie, sugli argini dei canali, sui fossi ed in generale su tutte le aree abbandonate e semi-abbandonate, nonché sui campi coltivati con semine rade quali il girasole e la soia;

Rilevato che:

- l'incuria delle sopraccitate aree risulta essere uno dei fattori di maggiore diffusione della pianta;
- la manutenzione delle aree verdi ed in particolare lo sfalcio delle aree infestate può impedire la fioritura e conseguentemente la pollinazione della pianta se effettuata in periodi e con un numero di interventi da stabilire dopo un'attenta osservazione in campo e, comunque, prima della maturazione delle infiorescenze;

Ritenuto di dover disporre misure volte a limitare la diffusione dell'Ambrosia e a contenere l'aerodispersione del suo polline, al fine di evitare, per quanto possibile, l'insorgenza nei soggetti sensibili di sintomatologie allergiche;

Ritenuto pertanto di dover adottare un provvedimento con efficacia protratta sino al mese di settembre, termine di fioritura dell'Ambrosia e periodo strettamente necessario per la normalizzazione della dispersione del polline nell'aria;

Dato atto che per le aree pubbliche l'Amministrazione Comunale ha disposto l'esecuzione di interventi periodici di pulizia e sfalcio;

Vista l'ordinanza n. 25522 del 29.03.1999 del Presidente della Regione Lombardia avente per oggetto: *"Disposizioni contro la diffusione della pianta Ambrosia nella Regione Lombardia al fine di prevenire la patologia allergica ad essa correlata"*;

Viste le Linee Guida *"Prevenzione della allergopatie da Ambrosia in Lombardia"* per gli anni 2004-2006 approvate con Decreto n.7257 del 04/05/2004 dalla Direzione Generale Sanità in cui viene proposto agli Enti Locali l'adozione di Ordinanze Sindacali;

Vista la lista nera di cui all'art. 1 comma 3 della L.R. 10/2008, da cui si evince che l'ambrosia artemisiifolia è specie vegetale oggetto di monitoraggio, contenimento o eradicazione.

Vista la nota di A.T.S. Milano Città Metropolitana Dipartimento di igiene e prevenzione sanitaria UOC Igiene e Sanità Pubblica, prot 71817 del 07/05/2021, pervenuta al protocollo comunale in data 10/05/2021 n. 5877, con la quale si indicano i metodi da adottare per il contenimento dell'infestante, così come riportati nell'Allegato Tecnico 2021 –predisposto dalla Direzione Generale Welfare – Prevenzione di Regione Lombardia e unita alla suddetta nota dell'ATS;

Visto il regolamento locale di Igiene recante norme sulla pulizia, taglio erba e manutenzione del verde;

Visto l'art. 50 5° comma del D. Lgs. 18/08/2000 n.267 e l'art. 117 del D. Lgs. 31/03/1998 n.112;

Visto l'art. 7 bis del D. Lgs. 267/2000, come modificato dal D.L. n. 50/2003 convertito dalla Legge n. 116/2003, in base al quale la violazione alle ordinanze adottate dal Sindaco sulla base di disposizioni di legge, ovvero di specifiche norme regolamentari, comporta l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da un minimo di € 25,00 ad un massimo di € 500,00, secondo la procedura previste dalla L. n. 689/1981;

ORDINA

- Ai proprietari e/o conduttori pubblici e privati di terreni incolti o coltivati (anche quelli sottostanti i piloni dell'alta tensione);
 - Ai proprietari di aree agricole, aree verdi incolte e di aree industriali dimesse;
 - Agli amministratori del condominio;
 - Ai conduttori di cantieri edili e per infrastrutture viarie;
 - Al Responsabile dell'A.N.A.S. – Compartimento Regionale per la viabilità;
 - Al Responsabile del Settore strade della Provincia di Lodi;
 - Al Responsabile della rete Società F.S. S.p.A. – Zona Lodi Vecchio;
- di vigilare, ciascuno per le rispettive competenze, sull'eventuale presenza di ambrosia nelle aree di loro pertinenza;

- di eseguire periodici interventi di manutenzione e pulizia nel rispetto delle indicazioni contenute nell'Allegato tecnico 2021 alla nota della Direzione Generale Welfare Prevenzione di Regione Lombardia, allegato alla presente ordinanza;
- di effettuare gli sfalci **prima della maturazione delle infiorescenze** (abbozzi di infiorescenza 1-2 cm) e **assolutamente prima dell'emissione di polline**. Pertanto si deve intervenire su piante alte mediamente 30 cm, con un'altezza di taglio più bassa possibile. Gli sfalci devono essere eseguiti nei seguenti periodi:
 - 1° sfalcio ultima settimana di luglio in ambiente urbano, inizio agosto in zona agricola.
 - 2° sfalcio tra la fine della seconda decade e l'inizio della terza decade di agosto
- di utilizzare, in alternativa agli sfalci e quando opportuno, gli altri metodi di contenimento dell'Ambrosia indicati nell'Allegato Tecnico 2021 di cui sopra secondo le seguenti specifiche:
 - **in ambito sia urbano che agricolo**: inerbimento permanente, trinciatura, diserbo
 - **in ambito urbano**: pacciamatura ed estirpazione
 - **in ambito agricolo**: aratura e discatura
- di concedere, per il solo ambito agricolo, **l'esecuzione di un solo intervento** da effettuarsi nella **prima metà di agosto**, basandosi su un'attenta osservazione delle condizioni in campo e intervenendo sempre prima della fioritura. In caso di ravvisata necessità e se la stagione climatica dovesse favorire un eccessivo ricaccio di fioritura, è consigliato un ulteriore intervento all'inizio di settembre;

INVITA

La cittadinanza a:

- eseguire una periodica e accurata pulizia da ogni tipo di erba presente **negli spazi aperti** (cortili, parcheggi, marciapiedi interni, ecc...) di propria pertinenza;
- di curare i propri terreni provvedendo all'eventuale semina di colture intensive semplici, come prato inglese, trifoglio ecc., che agendo come antagonisti, impediscono lo sviluppo di Ambrosia artemisifolia.

AVVERTE

La cittadinanza che:

- chiunque violi le presenti disposizioni, non effettuando i tagli previsti e/o lasciando il terreno in condizioni di abbandono con presenza di Ambrosia, sarà punibile con una sanzione amministrativa:
 - da € 50 a € 200 per un'area fino a 2000 m²
 - da € 200 a € 500 per un'area oltre i 2000 m²;
- qualora i proprietari, successivamente all'erogazione della sanzione amministrativa, non provvedano allo sfalcio del terreno infestato, si provvederà d'ufficio ad effettuare l'intervento con spese a carico degli interessati, senza pregiudizio dell'azione penale per i reati in cui fossero incorsi;

- gli ufficiali di Polizia Municipale, per quanto di competenza, sono tenuti a vigilare sul rispetto della presente Ordinanza ed in caso negativo alla stesura del verbale di inadempienza all'ordinanza;
- avverso la presente Ordinanza è ammesso ricorso gerarchico al Prefetto di Lodi ovvero ricorso giurisdizionale avanti al T.A.R. per la Lombardia, rispettivamente entro i termini perentori di 30 e 60 giorni a decorrere dalla data di notifica e di comunicazione ovvero dalla data di conoscenza dell'atto.

IL SINDACO
Lino Osvaldo Felissari